



Dipartimento Infrastrutture e Mobilità

Via Gazzoletti, 33 – 38122 Trento

- P +39 0461 497661
- F +39 0461 497470
- @ dim@provincia.tn.it
- @ dim@pec.provincia.tn.it

Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali

Via don G.Grazioli, 1 - Palazzo Verdi – 38122 Trento

- P +39 0461 496269
- F +39 0461 496224
- @ dip.org.pers@provincia.tn.it
- @ dip.org.pers@pec.provincia.tn.it

Egregi Signori

Direttore generale della Provincia

Dirigenti Generali

Responsabili dei Progetti speciali

Dirigenti di Servizio

Dirigenti di Agenzie

Enti Strumentali della Provincia

LORO SEDI

OGGETTO: Art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017": modificazioni all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

L'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017", entrata in vigore il 31 dicembre 2016, reca modificazioni:

- della **legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2** (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012),
- della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990,
- della legge provinciale sui lavori pubblici 1993,
- e dall'articolo 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Le predette modificazioni sono in gran parte conseguenti alle osservazioni formulate dalla Stato sulla legge provinciale n.2/2016.

A fronte di tali osservazioni e considerato che erano stati formulati rilievi anche sulla legge sugli appalti pubblici della provincia di Bolzano, anch'essa adottata in recepimento delle direttive europee, le due province di Trento e di Bolzano si sono rese disponibili ad intraprendere un percorso parallelo di confronto con le strutture statali in relazione al sopravvenuto codice dei contratti pubblici nazionale, con l'impegno reciproco, delle Province e dello Stato, di non proporre ricorso costituzionale ai rispettivi provvedimenti legislativi. È stato quindi attivato un Tavolo tecnico a cui hanno preso parte le seguenti Amministrazioni statali: l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti IT, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dipartimento Politiche Europee della presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e Finanze, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

I lavori del Tavolo tecnico si sono conclusi positivamente a metà dicembre 2016 ed hanno reso possibile un reale e proficuo confronto, in particolare sugli istituti di preminente interesse della PAT, che è stato ritenuto utile anche ai fini dell'annunciato provvedimento modificativo del codice dei contrati pubblici nazionale.

Le modificazioni apportate con la l.p. 19/2016 costituiscono la traduzione formale dell'accordo raggiunto dalla Provincia con le strutture ministeriali relativamente ad una prima serie di istituti, in base al quale lo Stato si è impegnato a non proporre ricorso costituzionale nei riguardi nella nostra legge. L'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici verrà successivamente portato a termine con un ulteriore intervento legislativo, in considerazione del correttivo al codice dei contratti nazionale, attualmente in fase di elaborazione.

Particolarmente significativi risultano le disposizioni che:

- 1. confermano la possibilità per la Provincia di emanare linee guida vincolanti per tutte le amministrazioni aggiudicatrici del territorio, nel rispetto dei principi desunti dalle linee guida di ANAC. A questo fine si prevede la sottoscrizione con ANAC di uno specifico protocollo di reciproca collaborazione;
- 2. confermano la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici provinciali di avvalersi dell'elenco provinciale dei commissari tecnici per la valutazione delle offerte negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria e, fino alla piena operatività dell'analogo albo di ANAC, anche negli appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

È stato inoltre condiviso con ANAC un intervento normativo provinciale in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti locali (es. Comuni sopra una certa soglia dimensionale, Associazioni di Comuni, Comunità, etc..) e conseguente riorganizzazione dei soggetti competenti a svolgere procedure di affidamento, in coerenza con quanto stabilito dalla disciplina statale.

A margine delle discussioni relative all'ordinamento provinciale in materia di contratti di lavori, servizi e forniture, si è manifestata, infine, l'opportunità di prevedere l'espressione del parere del Comitato tecnico, di cui all'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, nelle procedure per l'affidamento di forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia europea, aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando la Provincia è amministrazione aggiudicatrice o quando la Provincia eroga contributi o finanziamenti comunque denominati, a carico del bilancio provinciale, per l'acquisto dei servizi o delle forniture.

Infine, a seguito di richieste provenienti dalle amministrazioni aggiudicatrici, per finalità di semplificazione e di accelerazione della procedura di approvazione del progetto di un'opera pubblica, si propone l'aumento da 300.000 ad 1 milione di euro dell'importo dei progetti per il

quale non è richiesto il parere degli organi consultivi, previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera a) della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

Si espone di seguito il dettaglio delle modificazioni recate dall'art. 28 della l.p. 19/2016:

comma 1: introduce il nuovo comma 3 bis all'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2016 prevedendo l'espressione del **parere del Comitato tecnico**, di cui all'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, nelle procedure per l'affidamento di **forniture o servizi** di importo pari o superiore alla soglia europea, aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando la Provincia è amministrazione aggiudicatrice o quando la Provincia eroga contributi o finanziamenti comunque denominati, a carico del bilancio provinciale, per l'acquisto dei servizi o delle forniture;

comma 2: apporta modificazioni nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 2 del 2016, relativamente alla facoltà della Provincia, di cui si è detto, di emanare **linee guida**, anche vincolanti per tutte le amministrazioni aggiudicatrici del territorio;

comma 3: sostituisce l'articolo 13 della legge provinciale n. 2 del 2016 prevedendo il rinvio alle disposizioni statali in materia di pubblicità degli atti di gara delle procedure d'importo pari o superiore alla soglia europea. Ne consegue l'applicazione nell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici degli articoli 72 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi) e 73 (Pubblicazione a livello nazionale) del D.Lgs. 50/2016. Trova altresì applicazione il decreto 2 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U., Serie generale, 25 gennaio 2017, n. 20, recante "definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

comma 4: apporta modificazioni all'articolo 15 della legge provinciale n. 2 del 2016, in materia di **selezione dei concorrenti**, prevedendo che la Provincia favorisce, tramite apposite linee guida, l'inserimento nei bandi di gara del possesso di certificazioni di qualità, quale requisito di partecipazione alla procedura;

comma 5: inserisce la nuova lettera b bis) al comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016, in materia di **elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, aggiungendo fra tali elementi il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea o di un marchio equivalente in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto;

comma 6: apporta modificazioni all'articolo 21 della legge provinciale n. 2 del 2016, in materia di **commissioni tecniche**: viene resa omogenea la disciplina delle cause di astensione e di incompatibilità previste dall'ordinamento provinciale e statale, nei confronti dei commissari e del presidente delle commissioni tecniche. Questa disposizione, ai sensi dell'art. 28, co. 19, della l.p. 19/2016, si applica alle commissioni nominate successivamente alla data di entrata della legge 19/2016 (31 dicembre 2016).

Inoltre si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici provinciali utilizzano l'elenco provinciale dei commissari tecnici per la valutazione delle offerte negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria e, indipendentemente dal valore, negli affidamenti di non particolare complessità. Negli appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di non particolare complessità, le amministrazioni aggiudicatrici provinciali si avvalgono del predetto elenco fino alla piena operatività dell'analogo albo di ANAC.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della l.p. 2/2016, l'elenco provinciale dei commissari tecnici verrà istituito con deliberazione della Giunta provinciale.

Fino a quando non risulta possibile selezionare i commissari dal suindicato elenco, i commissari sono scelti dall'amministrazione aggiudicatrice tra soggetti di comprovata competenza secondo i

criteri dalla stessa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni in materia di cause di astensione e di incompatibilità dei commissari.

comma 7: apporta modificazioni all'articolo 22 della legge provinciale n. 2 del 2016 che hanno il solo scopo di coordinare le disposizioni della legge provinciale a seguito dell'abrogazione degli articoli 20 e 24 e delle modifiche apportate all'art. 23 della medesima l.p. 2/2016;

comma 8: sopprime gran parte del comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 2 del 2016, in materia di **soccorso istruttorio**, con la conseguente applicazione (per effetto dell'art. 105 dello Statuto di autonomia) nell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici del comma 9 dell'articolo 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione della previsione della gratuità del soccorso istruttorio che permane nell'ordinamento provinciale.

La disciplina contenuta nell'articolo 23 della legge provinciale n. 2 del 2016, precedente alla modifica apportata dalla l.p. 19/2016, continua comunque ad applicarsi alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono stati pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore della l.p. 19/2016 (31 dicembre 2016);

comma 9: apporta modificazioni all'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016 in materia di **subappalto**, che allineano la normativa provinciale a quella statale, in ordine alla percentuale dei lavori, servizi o forniture subappaltabili.

Ne consegue che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto (compresi gli oneri della sicurezza), ai sensi dell'art. 105, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, a cui si aggiunge - negli appalti di lavori - l'ulteriore quota del 30% dell'importo delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate dal D.M. 10/11/2016, n. 248 (entrato in vigore il 19/1/2017). Nella quota massima subappaltabile del 30% dell'importo complessivo del contratto (compresi gli oneri della sicurezza) rientrano altresì le lavorazioni per l'esecuzione delle quali è richiesta dalla legge speciale abilitazione, da evidenziare nel quadro economico anche se di importo inferiore a 150.000 euro e al 10% dell'importo a base di gara.

Si evidenzia che la novità nella quantificazione della quota subappaltabile richiede una particolare attenzione dell'amministrazione aggiudicatrice nella classificazione dei lavori e nell'impostazione dell'appalto, con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti idonei nel caso di procedure di gara ad invito (si vedano in proposito gli articoli 33 comma 5 e 36 comma 2bis della L.P. n. 26/93 e l'articolo 178 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.).

Si ricorda anche che per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificato, si applica alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della l.p. 19/2016 (31 dicembre 2016);

comma 10: sostituisce l'articolo 28 della legge provinciale n. 2 del 2016, in materia di **finanza di progetto nei servizi**, ampliandone l'oggetto alle concessioni e al partenariato pubblico privato (di cui la finanza di progetto costituisce una specie). Per la disciplina di tali istituti, la norma rinvia alla normativa statale che si occupa specificamente di concessioni, di partenariato pubblico privato e di finanza di progetto, contenuta nel D.Lgs. n. 50 del 2016 nelle Parti III (Esecuzione delle concessioni) e IV (Partenariato pubblico e privato e contraente generale) (articoli 164 -191).

Sono fatte salve e continuano quindi ad applicarsi le norme della legge provinciale n. 2 del 2016 applicabili alle concessioni, cioè, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della medesima legge, tutte le norme che non si riferiscono ai soli appalti.

Tra le norme statali richiamate che si occupano di concessioni, partenariato pubblico privato e finanza di progetto, ve ne sono poi alcune che contengono rinvii alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 50 del 2016 per gli appalti, in quanto compatibile (si veda, per esempio, l'articolo 179, comma 2). La norma specifica che, per la Provincia autonoma di Trento, tali rinvii devono considerarsi riferiti alla normativa provinciale in materia di contratti pubblici.

Il comma 2 del nuovo articolo 28 si occupa dell'istituto della finanza di progetto e, in particolare, di quelle ipotesi in cui è ammessa la presentazione di proposte ad iniziativa privata. La norma specifica che tali proposte devono essere valutate entro tre mesi dalla loro presentazione e che possono riguardare esclusivamente servizi o lavori che non siano inseriti negli strumenti di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice che individuano gli interventi da realizzare, i relativi costi e la copertura finanziaria.

Il comma 3 dell'articolo 28 riproduce una norma già presente nel Capo VII della legge provinciale n. 26 del 1993 (art. 50 quater, co. 19 ter, ora abrogato) e precisa che non sono ammissibili proposte private in contrasto con il piano urbanistico provinciale e la cui attuazione imporrebbe di adottare una variante a tale piano.

L'art. 28, co. 13, della l.p. 19/2016 stabilisce la disciplina transitoria secondo cui il nuovo articolo 28, come sostituito dalla legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017, si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di quest'ultima legge (31 dicembre 2016) oppure, quando è ammessa la presentazione di proposte da parte di operatori economici - nei casi previsti dal medesimo articolo 28, comma 2 -, alle proposte presentate dopo la medesima data.

L'art. 28, co. 21, della l.p. 19/2016, prevede che fino alla data di applicazione dell'articolo 28 come sostituito da questo articolo continuano ad applicarsi il Capo VII della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e il Capo IV del Titolo IV del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9- 84/Leg. Gli articoli 20 e 24 della legge provinciale n. 2 del 2016 continuano ad applicarsi, ancorché abrogati, alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore di questa legge;

comma 11: apporta modificazioni all'articolo 31 della legge provinciale n. 2 del 2016, prevedendo che in materia di **garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive** si applica la disciplina nazionale.

Risultano pertanto applicabili nell'ordinamento provinciale sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gli articoli 93 (Garanzie per la partecipazione alle procedure), 103 (Garanzie definitive), ad esclusione della parte relativa alla garanzia per il pagamento della rata di saldo (comma 6) e alle polizze di assicurazione (commi 7 e 8) e 104 (Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore) del D.Lgs. 50/2016.

Conseguentemente, non trovano più applicazione gli articoli 23 (Garanzie) e 23 bis, co. 4 (Coperture assicurative) della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 relativamente alle garanzie per la partecipazione alla procedura e alle garanzie definitive, nonché la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 e ss.mm. relativa alle modalità di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, limitatamente ai contenuti diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale in materia di garanzie provvisorie e definitive per il settore degli appalti pubblici. Continua invece a trovare applicazione la clausola relativa alla durata della garanzia definitiva per l'esecuzione di lavori pubblici prevista dalla sopracitata deliberazione e ss.mm.

In attesa dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare gli schemi di polizza tipo approvati con D.M. 123/2004, debitamente adeguati alla normativa vigente.

Dal contenuto dell'art. 93 D.lgs. 50/2016 si desume che la garanzia provvisoria non è richiesta negli affidamenti di lavori, servizi e forniture senza procedura di gara o confronto concorrenziale

procedimentalizzato, mentre è sempre richiesta la garanzia definitiva indipendentemente dal sistema di scelta del contraente, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Si ricorda che l'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento (art. 93, comma 10, del D.Lgs. 50/2016).

Si evidenzia che ai sensi del comma 11 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia definitiva negli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.

L'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva deve essere adeguatamente motivato, unitamente alla specificazione delle modalità di miglioramento del prezzo di aggiudicazione. A titolo indicativo, potrà essere adottato il criterio di miglioramento del prezzo di aggiudicazione previsto dall'art. 82, comma 5 del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici.

Rimangono applicabili le disposizioni previste dall'ordinamento provinciale sui contratti pubblici in materia di collaudo e verifica della prestazione, per quanto riguarda l'estinzione delle garanzie definitive.

comma 12: sostituisce il comma 4 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 disponendo che l'articolo 9 della medesima l.p. 2/2016, in materia di **utilizzo dei mezzi elettronici di comunicazione**, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018 per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Prima di tale data, la Provincia e le altre amministrazioni aggiudicatrici possono impiegare mezzi elettronici ai sensi dell'articolo 9 nello svolgimento di alcune procedure, secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

comma 13: sostituisce il comma 13 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016, che prevede la disciplina transitoria dell'art. 28 della medesima l.p. 2/2016, e di cui si è detto sopra nel commento al comma 10.

comma 14: sostituisce il comma 2 dell'art. 36 ter 1 della 1.p. 23/90 con i commi 2, 2 bis e 2 ter al fine di correlare la disciplina provinciale in materia di organizzazione delle procedure di realizzazione di opere e di acquisti di beni e di servizi contenuta nell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990 alla normativa statale in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze. In particolare, nel comma 2, sono ampliati i casi in cui i comuni possono procedere autonomamente all'acquisizione di beni e di servizi e alla realizzazione di lavori pubblici, mediante il ricorso: all'affidamento diretto, ove ne ricorrono i presupposti di legge; all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; all'acquisizione di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto messi a disposizione dalla centrale di committenza, ossia gli acquisti tramite le convenzioni attivate da APAC e da Consip S.p.A. nonché gli acquisti sul mercato elettronico provinciale e nazionale. Si precisa che la procedura di gara svolta in modalità telematica sulla piattaforma Mercurio non costituisce strumento di acquisto ai sensi del comma 2 in commento.

Il comma 2 bis interviene in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti locali (es. Comuni sopra una certa soglia dimensionale, Associazioni di Comuni, Comunità, etc...) e conseguente riorganizzazione dei soggetti competenti a svolgere procedure di affidamento, in coerenza con quanto stabilito dalla disciplina statale. Il comma 2 ter modifica la disciplina dell'organizzazione degli affidamenti da parte dei comuni, attribuendo ai medesimi maggior autonomia nell'espletamento di procedure di affidamento di contratti pubblici. Si prevede che, fino

all'introduzione del sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici da parte della Giunta provinciale, i soli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti debbano procedere all'affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture diversi da quelli indicati al comma 2 mediante il ricorso ad APAC quale centrale di committenza o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste dalla l.p. 3 del 2006 o, se non soggetti all'obbligo di gestione associata, attraverso apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. Oltre ai casi di affidamento in forma autonoma di cui al comma 2, la disposizione fa salvo quanto disposto dal comma 1 in merito al ricorso obbligatorio ad APAC. A quest'ultimo proposito, si ricorda che sono tenute a rivolgersi alla centrale di committenza APAC tutte le amministrazioni aggiudicatrici, ad eccezione del Comune di Trento, per l'affidamento dei contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale (art. 36 ter 1 co. 1 L.P. 23/90). Inoltre tutte le amministrazioni aggiudicatrici devono rivolgersi ad APAC:

- per l'espletamento delle procedure di gara d'appalto di lavori con il sistema della procedura negoziata di cui all'art. 18, comma 3 della 1.p. 9/2013;
- per lo svolgimento delle procedure di gara d'appalto di lavori relativi ad interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica con il sistema della procedura negoziata di cui all'art. 33.1, comma 2 lett. d) della 1.p. 26/1993.

I comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti possono invece procedere in autonomia all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, fatto salvo l'obbligo di ricorso obbligatorio ad APAC nei casi sopra indicati.

Permane comunque l'obbligo per tutte le amministrazioni aggiudicatrici di provvedere all'acquisizione di beni e di servizi attraverso gli strumenti indicati ai commi 5 e 6 dell'articolo 36 ter 1 L.p. 23/90.

Si fa infine presente che le Agenzie e gli enti strumentali della Provincia sono tenute a rispettare le direttive impartite dalla Giunta provinciale – da ultimo con deliberazione n. 2086 di data 24 novembre 2016 - in ordine all'affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi.

comma 15. sostituisce il comma 2 dell'articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, in materia di **cessioni di beni immobili a titolo di prezzo**, stabilendo che il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile, il cui valore non supera in ogni caso il limite massimo individuato dal regolamento di cui al comma 1 in relazione al valore dell'appalto, avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto anche prima dell'approvazione del certificato di collaudo, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento di attuazione, anche in riferimento al valore della fideiussione.

La nuova disposizione si applica alle procedure per il quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono stati pubblicati o inviati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 1 dell'art. 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

comma 16: introduce il nuovo comma 11bis all'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, in materia di **Libro del personale**, stabilendo che fino al 31 dicembre 2017, il libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro previsto dal comma 11 è istituito per i contratti di importo superiore a 500.000 euro.

comma 17: apporta modificazione alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori, in materia di **deroghe alla richiesta di parere degli organi consultivi**, stabilendo che non è richiesto il parere per progetti di importo non superiore a 1.000.000 di euro.

L'art. 28, co. 22 della l.p. 19/2016 reca la disciplina transitoria della novella, stabilendo che l'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dal comma 17, si applica ai progetti per i quali l'organo consultivo non ha ancora reso il proprio parere alla data di entrata in vigore della l.p.2/2016 (31 dicembre 2016).

comma 18: apporta modificazioni al comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 14 del 2014, in materia di **contenimento del costo dei lavori pubblici,** stabilendo che la disposizione continua ad applicarsi fino al 30 giugno 2017.

comma 19: prevede la disciplina transitoria del comma 5 dell'art. 21 l.p. 2/2016 come modificato dalla l.p. 19/2016 e di cui si è detto sopra nel commento al comma 6 e stabilisce inoltre che l'articolo 23 della legge provinciale n. 2 del 2016 continua ad applicarsi nella versione precedente alle modifiche apportate dalla l.p. 19/2016 alle procedure per il quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono stati pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore della l.p. 19/2016 (31 dicembre 2016).

comma 20: reca la disciplina transitoria delle novelle agli articoli 26 (in materia di subappalto) e 31 (in materia di garanzie) della legge provinciale n. 2 del 2016, per la quale si rinvia ai commenti rispettivamente ai commi 9 e 11.

comma 21: reca la disciplina transitoria del nuovo art. 28 della l.p. 2/2016, coma sostituito dalla l.p. 19/2016, relativo alle concessioni e partenariato pubblico e privato, per la quale si rinvia al commento al comma 10.

comma 22: stabilisce la disciplina transitoria della modifica all'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per la quale si rinvia al commento al comma 17.

comma 23: stabilisce l'abrogazione delle seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 20 (Avvalimento) e 24 (Motivi di esclusione) della legge provinciale n. 2 del 2016. Pertanto trovano applicazione nell'ordinamento provinciale sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gli articoli 80 (Motivi di esclusione) e 89 (Avvalimento) del D.Lgs. 50/2016. Per quanto riguarda l'avvalimento si evidenzia che ferma restando la possibilità per gli operatori economici di ricorrere a tale istituto nel caso di procedure di gara ad invito, i soggetti selezionati devono essere idonei;
- b) il capo VII (Concessione di lavori pubblici) della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;
- c) il capo IV del titolo IV (Concessione di lavori pubblici) e il comma 7 ter dell'articolo 217 (Disposizioni per il periodo transitorio) del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici).

* * *

Con l'occasione si evidenzia l'entrata in vigore dal 19/1/2017 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.

Il decreto stabilisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione (cd. categorie "superspecialistiche" o SIOS), previsto dall'art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

Le predette opere sono quelle indicate nelle lettere seguenti e descritte all'allegato A del DM:

- a) OG 11 Impianti tecnologici;
- b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
- c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
- e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
- f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
- g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
- h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
- i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- 1) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
- m) OS 18-B Componenti per facciate continue;
- n) OS 21 Opere strutturali speciali;
- o) OS 25 Scavi archeologici;
- p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- q) OS 32 Strutture in legno.

Se nei lavori da appaltare sono presenti opere rientranti nelle predette categorie di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, per l'esecuzione di queste opere non è ammesso l'avvalimento e dunque se il concorrente é sprovvisto della specifica qualificazione deve costituire un' ATI verticale con un operatore economico abilitato.

Inoltre per queste opere, se di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, è ammesso il subappalto nel limite del 30% dell'importo delle medesime opere e l'affidamento in subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive. Come detto sopra, la quota subappaltabile di queste opere non concorre al raggiungimento del limite del 30% previsto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Le opere previste dal DM di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori devono essere indicate nel bando di gara o nell'avviso, come categorie scorporabili.

Tenuto conto che le categorie scorporabili vanno individuate secondo la regola generale di cui all'art. 32 comma 7 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le opere previste dal DM di importo pari o inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori sono comunque scorporabili se di importo superiore a 150.000,00 euro. In ogni caso, per le opere previste dal DM di importo pari o inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori, l'eventuale subappalto di tali opere rientra nel limite del 30% dell'importo del contratto, previsto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Secondo quanto previsto dal citato DM, per l'esecuzione delle opere ivi individuate gli operatori economici devono essere in possesso di specifici requisiti di specializzazione.

Si rileva che tali requisiti sono, almeno in parte (art. 3 lettere b) e c)), sovrapponibili rispetto a quelli richiesti dall'art. 79 commi 16 e 20 del D.P.R. 207/2010 ai fini della qualificazione SOA dell'operatore economico e quindi sono già verificati dall'organismo di attestazione. In attesa di specifici chiarimenti di fonte statale, si ritiene ragionevole che tali requisiti siano verificati dall'organismo di attestazione e non dalla singola amministrazione aggiudicatrice.

Si coglie altresì l'occasione per evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore del citato D.M., si ritiene cessata l'applicazione dell'art. 12 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, limitatamente alla parte oggetto di specifica disciplina del D.M. Ne consegue che trova ancora applicazione il comma 2 lett. a) e b) del citato articolo 12 in materia di requisiti di qualificazione ai fini della partecipazione alle procedure di gara di lavori pubblici, in quanto compatibile, con la precisazione che le categorie a qualificazione obbligatoria ivi indicate si ritengono ragionevolmente integrate dalle categorie OS12 -B e OS32 individuate dal D.M.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono stati pubblicati o inviati successivamente alla data di entrata in vigore (19/01/2017).

* * *

Si evidenzia che è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo schema di decreto correttivo del D.Lgs. 50/2016, a seguito della cui approvazione definitiva potranno intervenire modifiche normative applicabili anche nell'ordinamento provinciale di cui si darà comunicazione con successiva circolare.

* * *

Si fa infine presente che l'art. 3 della l.p. 19/2016 stabilisce che la Provincia entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge collegata alla manovra finanziaria 2017 - quindi entro fine giugno – è tenuta a provvedere all'adempimento degli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 4 bis della l.p. 10/2012 e dell'art. 10 della l.p. 26/93 tali adempimenti spettano all'Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni anche per conto delle stazioni appaltanti elencate nell'art. 4 bis della l.p. 12/2010: enti strumentali previsti dall'art. 33 l.p. n. 3/2006, comuni e comunità, aziende pubbliche di servizi alla persona, organismi di diritto pubblico e amministrazioni aggiudicatrici come definite dalla l.p. 2/2016.

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, nel portale dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti APAC all'indirizzo (www.appalti.provincia.tn.it/normativa_e_strumenti/circolari_pat/). Si ricorda che sul medesimo portale di APAC è stata attivata la sezione "Nuova legge appalti" dove sono pubblicate le schede operative, le circolari, le Linee guida e le deliberazioni giuntali, in attuazione della l.p. 2/2016.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- ing. Raffaele De Col -

IL DIRIGENTE GENERALE - dott. Luca Comper -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).